



Procedimento Unico

“Spostamento del tratto terminale del canale
consorziale “Costa” con adeguamento
idraulico dello stesso”

Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24. Articolo 53

Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Variante di localizzazione dell’opera, dichiarazione di pubblica utilità e
apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Relazione urbanistica

Indice generale

PREMESSA.....	3
UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	4
LA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE.....	6
CONTENUTI DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE).....	8

PREMESSA.

L'articolo 53 della Legge Regionale 21 dicembre 2017, n.24 disciplina il “Procedimento Unico” volto all'approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico per la realizzazione delle quali si renda necessario provvedere all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, nonché alla localizzazione delle stesse in quanto non previste negli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti.

A norma della citata legge regionale, l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dell'opera (oggi PF-TE), secondo le modalità ed i contenuti da quella disciplinati, consente inoltre l'acquisizione di tutte le intese, autorizzazioni, concessioni, pareri, consensi e nulla osta, comunque denominati.

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2018, della nuova Legge Urbanistica Regionale n.24/2017, ha avviato un processo di innovazione della strumentazione urbanistica prevedendo all'articolo 3 che i Comuni avviino entro 4 anni dall'entrata in vigore della legge, il processo di adeguamento della strumentazione urbanistica alla nuova disciplina, e lo concludano entro i due anni successivi.


Al fine di garantire la tempestiva attuazione della nuova disciplina e al contempo garantire l'attuazione di interventi di interesse pubblico, l'articolo 4 della LR 24/2017 riconosce ai Comuni la facoltà, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, ed anche successivamente alla conclusione, il 1° gennaio 2022, della prima fase transitoria, di apportare modifiche alla pianificazione vigente per quanto attiene, nella fattispecie, i procedimenti unici disciplinati dall'art.53 della LR 24/2017.

Sulla materia interviene l'Atto di Coordinamento approvato con DGR n.1956 del 22/11/2021 ribadendo il permanere, anche dopo il termine perentorio del 1° gennaio 2022, della possibilità in capo agli enti di approvare progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico nell'ambito dei procedimenti unici disciplinati dall'art.53 della LR 24/2017, ed evidenziando che *“... i procedimenti unici (tra cui quello previsto dall'art. 53 (...)) costituiscono procedimenti speciali che comportano, tra l'altro, l'effetto di localizzazione dei progetti approvati, in variante alla pianificazione urbanistica vigente. In questi, come in tutti i procedimenti localizzativi fondati sulla valutazione e approvazione di un progetto (definitivo o esecutivo) di un'opera o intervento, la conclusione favorevole del procedimento comporta, infatti, la conformazione della pianificazione urbanistica vigente al progetto approvato. In ragione dell'interesse pubblico che la legge riconosce alla realizzazione delle opere o interventi che ne sono oggetto, i procedimenti speciali fin qui richiamati costituiscono dunque un'eccezione alle ordinarie modalità di programmazione territoriale e urbanistica delle trasformazioni del suolo”*.

Il quadro normativo brevemente richiamato, integrato dai contenuti dell'Atto di Coordinamento approvato con DGR n.1577 del 08/07/2024, rappresenta il riferimento disciplinare del procedimento unico ex art.53 della LR 24/2017 per l'approvazione del progetto di “Spostamento del tratto terminale del canale consorziale “Costa” con adeguamento idraulico dello stesso” con effetto di variante localizzativa dell'opera, di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e di dichiarazione di pubblica utilità, nonché di individuazione grafica e normativa dell'ambito oggetto del Procedimento Unico negli elaborati del vigente RUE.

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO E INQUADRAMENTO TERRITORIALE.

Il procedimento unico, ex art.53 lettera a) della LR 24/2017 oggetto di questa relazione, attiene all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per lo spostamento del tratto terminale del canale consorziale Rio Costa, con adeguamento idraulico dello stesso.




Regione Emilia Romagna. Ortofoto 2023-2024. (Cerchiato in rosso l'ambito di intervento previsto)

Il Rio Costa, che dalle colline sud di Riccione giunge al mare, costituisce uno dei principali corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario e, a mare della ferrovia, ha un tracciato a cielo aperto che da Viale Torino diviene tombinato, con un percorso originario ancor oggi documentato nelle mappe del Consorzio di Bonifica della Romagna, poi nel tempo modificato nell'attuale percorso.




LA DISCIPLINA URBANISTICA VIGENTE.

Il vigente Piano Strutturale Comunale (PSC) del Comune di Riccione, alla Tavola 3, contenente le previsioni strutturali per il territorio, individua l'area di intervento nell'ambito del polo funzionale dell'arenile disciplinato dell'allora vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile, approvato in variante generale con delibere del Consi-



glio Comunale n. 96 del 16/12/2004 e n. 2 del 13/01/2005, e da ultimo oggetto di variante generale approvata con delibera della Giunta Comunale n.132 del 13/05/2015, alla quale fece seguito la variante parziale per correzione di errori materiali, approvata con delibera di GC n.315 del 03/11/2016 ratificata, per errori di compilazione dei file digitali, con successiva delibera di GC n.324 del 10/11/2016; piano attuativo pertanto da considerarsi scaduto ancorché soggetto agli effetti di ultrattività prevista dall'art.17 della Legge n.1150/1942. Inoltre il PSC, alla Tavola 1, riguardante anche le tutele idrogeologiche, rappresenta i due tratti, a cielo aperto e tombinato, del Rio Costa, e rinvia alla disciplina sovraordinata e di settore relativa alla sua tutela e gestione.

Contenuti analoghi a quelli presenti nella tavola 3 del PSC ritroviamo nel vigente Regolamento Urbanistico



PROCEDIMENTO UNICO "SPOSTAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL CANALE CONSORZIALE "COSTA"
 LEGGE REGIONALE 21 DICEMBRE 2017, N.24, ARTICOLO N. 53
 RELAZIONE URBANISTICA

Edilizio (RUE) che comprende l'area di intervento nell'"Arenile" rinviando nella fattispecie alla disciplina dell'allora vigente Piano Particolareggiato dell'Arenile.

Il Piano Particolareggiato dell'Arenile, comprendeva le aree interessate dal nuovo tracciato del Rio Costa, tra le "aree gravitanti" individuate alla Tavola 9, e tra le "spiagge libere" indicate alla Tavola 12, e pertanto la realizzazione delle opere necessarie per lo spostamento del corso d'acqua risultano essere compatibili anche con i contenuti del piano attuativo ancorché decaduto.



CONTENUTI DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE).

Al capitolo precedente si è visto come il PSC e il RUE vigenti non prevedano una disciplina specifica riferita all'ambito territoriale interessato dall'intervento di modifica del tratto terminale del Rio Costa mentre in merito alla gestione e tutela gli stessi piani, e con essi la pianificazione provinciale, rinviano alla normativa sovraordinata e di settore; e al tempo stesso si è visto come anche la disciplina del Piano Particolareggiato dell'Arene sia compatibile con gli interventi oggetto del procedimento unico di cui qui si tratta.

Possiamo pertanto ritenere che il progetto per la realizzazione dell'opera necessaria allo spostamento del tratto terminale del Rio Costa, oggetto del procedimento unico qui trattato, è conforme alla disciplina urbanistica comunale vigente.

Diversamente accade per quanto attiene alle condizioni di attuabilità di tale opera e in particolare la sua localizzazione, la dichiarazione di pubblica utilità, e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

L'art.53 della LR 24/2017 dispone all'art.2 che l'approvazione del progetto dell'opera pubblica mediante il procedimento unico dallo stesso articolo disciplinato, consente "(...) b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall'accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente; c) di conseguire per le opere pubbliche e, nei casi previsti dalla legge, per le opere di pubblica utilità l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera"; tale disposizione fa riferimento soprattutto alla disciplina vigente in materia di espropri, e in particolare, nelle more di approvazione del PUG e dell'applicabilità dell'art.25 comma 5 della LR 24/2017, alla LR 37/2002 la quale all'art.8 comma 1, in coerenza con la LR 20/2000, dispone che "I vincoli urbanistici finalizzati all'acquisizione coattiva di beni immobili o di diritti relativi ad immobili per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, sono apposti attraverso il Piano operativo comunale (POC), ovvero sua variante", e al comma 2 "I vincoli urbanistici preordinati all'esproprio possono essere altresì apposti attraverso l'approvazione di accordi di programma di cui all'articolo 40 della l.r. 20/2000, nonché attraverso conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che secondo la legislazione nazionale e regionale vigente comportano variante al POC.", precisando, inoltre, al successivo art.12 come in assenza di conformità urbanistica (ad esempio per la mancata localizzazione dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato mediante POC) trovino applicazione i procedimenti speciali previsti dalla legislazione nazionale e regionale, in considerazione del fatto che, con l'entrata in vigore della LR 24/2017, non sono più approvabili varianti al Piano Operativo Comunale (POC) se non nell'ambito dei suddetti procedimenti speciali e nella fattispecie del Procedimento Unico di cui all'art.53 della LR 24/2017.

Pertanto, in considerazione di quanto fin qui brevemente illustrato e richiamato, l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica per lo "Spostamento del tratto terminale del canale consorziale "Costa" con adeguamento idraulico dello stesso" mediante Procedimento Unico ai sensi dell'art.53 comma 1 lettera a) assume il valore e gli effetti di variante localizzativa dell'opera pubblica, di apposizione del vincolo preordina-

to all'esproprio, e di dichiarazione di pubblica utilità, con individuazione grafica e normativa dell'ambito oggetto del Procedimento Unico negli elaborati del vigente RUE.

La variante urbanistica proposta in approvazione mediante il Procedimento Unico ex Art.53 della LR 24/2017, ai cui elaborati si rinvia, verte pertanto sulla integrazione della disciplina urbanistica contenuta nel vigente RUE, prevedendo:

- la modifica della Tavola 1 Quadro G del vigente RUE, con l'**individuazione dell'ambito di intervento** oggetto del Procedimento Unico a norma dell'art.53 della LR 24/2017 per la realizzazione dell'intervento di “Spostamento del tratto terminale del canale consorziale “Costa” con adeguamento idraulico dello stesso”;
- l'inserimento nelle Norme di RUE all'art. “1.1.5ter – Ambiti territoriali oggetto di procedimento unico ex Art.53 della L.R. n.24/2017 e relative schede”, della “**Scheda n.8 – Ambito di realizzazione dell'intervento di “Spostamento del tratto terminale del canale consorziale “Costa” con adeguamento idraulico dello stesso”** con i contenuti di cui all'elaborato di variante urbanistica depositato al procedimento.

L'approvazione del progetto di opera pubblica mediante Procedimento Unico ai sensi dell'articolo 53 della LR 24/2017 in variante al vigente RUE comporta, con riferimento ai contenuti progettuali, la conformazione urbanistica delle aree interessate dall'intervento, la localizzazione dell'opera pubblica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera stessa.

Ai fini dell'approvazione della variante localizzativa al vigente RUE per lo “Spostamento del tratto terminale del canale consorziale “Costa” con adeguamento idraulico dello stesso”, trova applicazione quanto previsto all'art.19 comma 6 della LR 24/2017 in merito all'esclusione dalla valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale.

Ad esito della realizzazione e collaudo dell'opera pubblica, gli effetti dalla stessa prodotti in termini di salvaguardie e fasce di rispetto, dovranno essere recepiti negli atti e documenti inerenti il sistema dei vincoli e delle tutele presenti sul territorio comunale.